

MODULARIO
I.C.A. - 80

Mod. 30



Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

DIREZIONE GENERALE DEL COMMERCIO, ASSICURAZIONI E SERVIZI

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, regolamento di attuazione dell'articolo 8 della predetta legge n. 580 del 1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, recante regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, ed in particolare l'art. 31, comma 2, che prevede che decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano presentate all'ufficio del registro delle imprese, sono inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

MODULARIO
I.C.A. - 80

Mod. 30



Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

Visti i decreti dirigenziali 11 marzo 1999 e 4 aprile 2000, con i quali è stata autorizzata la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Milano a sperimentare, la procedura informatica per il deposito dei bilanci d'esercizio e situazioni patrimoniali e per il deposito dell'elenco soci realizzata con il sistema "Bilancio telematico", predisposto dalla Azienda speciale Cedcamera di Milano;

Vista la positiva esperienza della Camera di commercio di Milano nella sperimentazione di cui sopra, e ritenuto di poterla estendere, seppur modificata, ad altri uffici del registro delle imprese predisposti alla ricezione di domande di deposito per via telematica;

Ritenuto opportuno verificare l'operatività degli uffici del registro delle imprese per l'accoglimento delle domande, delle denunce e degli atti che le accompagnano per via telematica, in vista dell'obbligo di cui all'art. 31, comma 2, della citata legge n. 340 del 2000;

Preso atto che la trasmissione dei documenti all'ufficio del registro delle imprese avviene mediante l'utilizzo della firma digitale secondo le disposizioni dettate dall'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, per la garanzia e la certezza dell'origine e della non alterabilità;

DECRETA

Art. 1

1. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura sono autorizzate a sperimentare, per la durata di un anno, il deposito per via telematica o su supporto informatico dei bilanci d'esercizio e situazioni patrimoniali, secondo le "Indicazioni tecniche" allegate al presente decreto.
2. Per la sperimentazione di cui al comma 1, l'obbligo del deposito della copia del bilancio e degli atti di cui all'articolo 2435 del codice civile è validamente adempiuto qualora i documenti trasmessi all'ufficio del registro delle imprese per via telematica siano sottoscritti con la firma digitale di un amministratore, il quale garantisce la conformità dei documenti informatici agli originali conservati per dieci anni.

MODULARIO
I.C.A. - 60

Mod. 30



Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

- 3. Qualora all'adempimento di cui al comma 2 provveda un soggetto individuato nella convenzione stipulata con la camera di commercio per la trasmissione delle pratiche per via telematica, alla firma digitale di un amministratore deve essere associata, sul modello di deposito, la firma digitale del soggetto che provvede alla trasmissione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Piero Antonio Cinti)

Roma, 21 MAR. 2001

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sp/1/bil-dd